



## **Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 maggio 2017<sup>1</sup> sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2016<sup>2</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP);

visti gli articoli 8c capoversi 1 e 2 e 15a capoverso 3 della legge del 23 marzo 2007<sup>3</sup> sull'approvvigionamento elettrico (LAEL),

*Art. 1b cpv. 1, 2, 4 e 4<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il sistema di monitoraggio comprende dati riguardanti:

- a. la produzione e il consumo di energia elettrica in Svizzera;
- b. le capacità di importazione e di esportazione della Svizzera;
- c. l'autoapprovvigionamento della Svizzera;
- d. il livello di riempimento, di afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione in Svizzera;
- e. i prezzi del mercato spot e i prezzi a termine sulle piazze di contrattazione dell'energia elettrica in Europa;
- f. le temperature e la quantità di precipitazioni in Europa centrale nonché le riserve di neve in Svizzera.

<sup>1</sup> RS 531.35

<sup>2</sup> RS 531

<sup>3</sup> RS 734.7

<sup>2</sup> I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni dalla data della loro registrazione. Il settore specializzato può usarli per monitorare la situazione dell'approvvigionamento e analizzare gli sviluppi del settore elettrico.

<sup>4</sup> La società nazionale di rete, in accordo con il settore specializzato Energia, può trasmettere dati aggregati o anonimizzati alle seguenti istanze, se queste ultime necessitano di tali dati per l'adempimento del loro mandato legale:

- a. la ElCom;
- b. l'Ufficio federale dell'energia;
- c. altre autorità federali e cantonali;
- d. l'AES e la sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4).

<sup>4bis</sup> In accordo con il settore specializzato Energia, può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 lettera d senza che siano stati aggregati o anonimizzati, se tali dati sono necessari per l'adempimento di mandati legali, quali:

- a. procedura di attribuzione nel quadro dell'acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema da parte della società nazionale di rete;
- b. analisi della situazione dell'approvvigionamento;
- c. sorveglianza delle riserve di energia;
- d. verifica dei piani pluriennali della società nazionale di rete.

#### *Art. 4* Indennizzo

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 1.

#### *Art. 4a* Costi di rete computabili

<sup>1</sup> I costi sostenuti dai gestori di rete, dai produttori e dai gestori di impianti di stoccaggio per la preparazione e l'esecuzione delle misure secondo l'articolo 1 nonché per il monitoraggio dell'elettricità di cui agli articoli 1a e 1b sono considerati costi di rete computabili di cui all'articolo 15a LAEl.

<sup>2</sup> Il finanziamento dei costi di cui al capoverso 1 è da considerarsi parte del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl). Tale parte di corrispettivo per l'utilizzazione della rete deve figurare nella fattura insieme ai costi per la riserva di energia, come voce separata.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese collabora con la ElCom per il controllo dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L'UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessarie per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi